

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO
Per la disciplina del mercato settimanale

* * *

ADOTTATO con delibera del Consiglio Comunale n. 123 del 31/10/1987.

RIPUBBLICATO in data 09.03.1988

ARTICOLO 1

Il mercato settimanale, istituito nel comune di Civita Castellana, è composto da n. 106 banchi, che rappresentano l'Organico del mercato, in rapporto ai piani previsti dalla Legge 426/71 e dalla Legge 398/76.

L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato è disciplinato, oltre che dalla Legge 18.5.1976, n. 398 e relativo regolamento, dai regolamenti comunali, nonché dalle vigenti Leggi e disposizioni, e qualora in contrasto, dagli usi e consuetudini locali in materia di commercio ambulante.

ARTICOLO 2

Il mercato settimanale è gestito direttamente dal Comune e si effettua nella giornata del Sabato.

Qualora la giornata del Sabato coincidesse con una festività riconosciuta, il mercato su richiesta delle Associazioni sindacali di categoria, da far pervenire almeno 10 giorni della giornata festiva, potrà essere anticipata in altra giornata della settimana, o effettuato nella stessa giornata festiva.

Il mercato si svolge in un'area pubblica di mq , che comprende Via Rio Maggiore e Via Fiume Treja.

Il sindaco, con Ordinanza, determina le misure atte a contemperare lo svolgimento del mercato con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

ARTICOLO 3

E' stabilita la seguente disciplina oraria del mercato settimanale:

- ingresso area mercato ore 6.30
- inizio vendita ore 7.30
- fine vendita 13.30
- sgombero dell'area entro le ore 14.30.

ARTICOLO 4

La vigilanza nell'area del mercato settimanale è effettuata dal corpo dei vigili urbani, coadiuvato da due rappresentanti degli ambulanti con funzioni consultiva.

Per tutte le questioni organizzative del servizio, l'Ufficio Comunale Commercio si avvale della collaborazione a titolo consultivo di due rappresentanti degli esercenti del commercio ambulante, che saranno indicati dalle associazioni di categoria, più rappresentative della provincia con preferenza per gli ambulanti residenti nel Comune di Civita Castellana .

ARTICOLO 5

Il mercato consta di n.106 posti, così suddivisi per settore merceologico:

- 24 per il settore alimentare (tab 1-2-5-6)
- 47 per il settore abbigliamento (tab 9-10-14 per merceria e simili)
- 7 per il settore calzature
- 8 per il settore casalinghi
- 20 per il settore merci varie.

E' riservata un'area di circa metri lineari 50 x 5 da assegnare esclusivamente ai produttori e coltivatori diretti in possesso di relativa autorizzazione per la vendita dei generi di esclusiva produzione propria.

ARTICOLO 6

Ascendendo a 112 il numero dei commercianti ambulanti che erano inseriti nel mercato di Via Mazzini, nello spostamento nella nuova ubicazione di Via Rio Maggiore e Via Fiume Treja sarà confermato tale organico, così suddiviso per settori merceologici:

- 25 per il settore alimentari
- 50 per il settore abbigliamento
- 8 per il settore calzature
- 9 per il settore casalinghi
- 20 per il settore merci varie

Inoltre sentita la Commissione Comunale per il Commercio Ambulante, in via transitoria saranno inseriti gli ambulanti titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Civita Castellana., in soprannumero dei posti previsti dal precedente art. 5; potranno, altresì, essere presi in considerazione eventuali richieste per la vendita dei generi non presenti nel mercato.

Le eccedenze di posti risultanti dalle disposizioni del presente articolo saranno riconfermate fino a quando o per cessazione di attività, o per perdita di diritto di posteggio, per una delle cause di cui agli artt. 19 – 20, non sarà raggiunta la situazione ottimale per 106 posti.

ARTICOLO 7

Le assegnazioni di posteggio saranno effettuate tenendo conto del seguente ordine di preferenza:

- 1)- titolari di autorizzazione residenti nel Comune
- 2)- concessionari di posteggi nell'attuale mercato
- 3)- titolari di autorizzazione rilasciata dai Comuni della Provincia di Viterbo, tenuto conto della loro anzianità di frequenza del mercato
- 4)- titolari di autorizzazione rilasciata da Comuni delle Province limitrofe

Le domande di assegnazione verranno esaminate dalla Commissione Comunale per il Commercio Ambulante.

ARTICOLO 8

Per i posteggi che per qualsiasi motivo si rendano liberi, l'assegnazione viene effettuata oltre che con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 6, tra i richiedenti che sono in possesso della stessa tabella merceologica del settore resosi libero o tra gli ambulanti che vendono prodotti non presenti nel mercato.

ARTICOLO 9

Il Sindaco, con apposita Ordinanza, stabilisce le superfici dei posteggi che devono essere delle medesime dimensioni per lo stesso settore merceologico, fatti salvi i casi-limite.

Per merci vendute su particolari automezzi, è consentito, sentita la Commissione Comunale, di concedere superfici diverse, in base alle reali esigenze dell'ambulante debitamente accertate.

ARTICOLO 10

Il banco di vendita e l'eventuale automezzo devono rimanere contenuti nello spazio assegnato al venditore, delimitato con evidenti segni a terra.

ARTICOLO 11

Ogni ambulante titolare di posteggio viene iscritto nell'apposito registro, tenuto dal Comune, con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione posseduta, del posto assegnato e del tipo di merce posta in vendita.

I venditori vengono muniti di regolare permesso di occupazione di suolo pubblico, contenente gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e tutti i dati necessari per l'identificazione del titolare (foto formato tessera).

La concessione viene annotata nell'apposito spazio predisposto nell'autorizzazione amministrativa del titolare.

Al permesso viene allegato un calendario ove verranno registrate le presenze con l'apposizione della firma dell'addetto comunale.

ARTICOLO 12

L'occupazione del posteggio è subordinata all'assolvimento della tassa di occupazione del suolo pubblico, ai sensi degli artt.192 e seguenti del T.U. per la F.L. 14.9.1931, n. 1175 e successive modificazioni e di quella di posteggio, prevista dal 4° comma dell'art. 9 della L.398/76, oltre ad un addizionale per la fornitura dei contenitori dei rifiuti consegnati dal Comune.

La tassa di posteggio dovrà essere pagata anticipatamente e trimestralmente, comunque non oltre il 10° giorno dall'inizio del trimestre stesso, a mezzo versamento su c/c intestato al Comune.

In caso di perdita di diritto di posteggio o di cessione di attività, le somme anticipate non saranno restituite a nessun titolo.

ARTICOLO 13

La concessione del posteggio avrà durata di anni 3 e sarà comprovata con apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Civita Castellana

Essa potrà essere riconfermata per il triennio successivo, previa richiesta del titolare redatta in carta legale, indirizzata al Sindaco, da presentare trenta giorni prima della scadenza, pena la perdita del diritto di concessione.

ARTICOLO 14

I titolari di posteggio del mercato sono tenuti:

- a) ad essere presenti al banco vendita;
- b) ad esibire l'autorizzazione amministrativa per il commercio ambulante agli organi preposti alla vigilanza, nonché alle persone espressamente autorizzate dal Sindaco;
- c) a tenere esposto in modo visibile un documento (trittico), dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione amministrativa, della iscrizione al registro Ditte e della iscrizione al R.E.C., unitamente al permesso di occupazione suolo pubblico, alla copia della ricevuta di versamento della tassa di concessione e del calendario per la registrazione delle presenze;
- d) a sgomberare l'area entro l'orario stabilito;
- e) a non sporcare, in qualsiasi modo, il suolo pubblico e lasciarlo pulito alla fine della giornata di vendita;
- f) a non piantar chiodi, legare corde, funi o altro, ai balconi o facciate dei caseggiati o ai pali degli elettrodotti;
- g) a non effettuare, al fine di garantire il miglior svolgimento del mercato, la vendita mediante "illustrazione della merce";

h) a non usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni. I venditori di dischi, musicassette, radio, ecc., per lo svolgimento della loro attività di vendita, devono attenersi alle precedenti disposizioni.

È consentito, per tali attività, tenere il volume entro i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe.

ARTICOLO 15

La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo delle autorità sanitarie, da effettuarsi anche nei locali di deposito in conformità con le norme igienico-sanitarie vigenti.

Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i loro dipendenti, debbono essere muniti di tessera sanitaria, sottoposti a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità.

Il libretto sanitario, se prescritto, deve essere sempre in ordine ed esibito a richiesta dal personale autorizzato.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari.

ARTICOLO 16

Il venditore non può, in nessun caso, rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico.

Il venditore deve applicare e mantenere in modo ben visibile i cartellini indicatori dei prezzi sui generi esposti in vendita, ai sensi delle vigenti Leggi e Regolamenti.

ARTICOLO 17

Non è consentita in tutta l'area del mercato la vendita di merci con sistema di riffa.

ARTICOLO 18

Non è consentita la cessione parziale o totale del posteggio.

È consentito il subingresso nell'assegnazione del posteggio a favore del coniuge e dei figli del concessionario defunto o che abbia contratto una inabilità permanente.

Sono consentiti i subingressi per cessioni di attività comprovati con atto legale regolarmente registrato.

Le domande di subingresso debbono essere indirizzate al Sindaco e redatte in carta legale.

ARTICOLO 19

È obbligatoria la permanenza dei venditori per tutta la durata del mercato.

Chiunque abbandoni il mercato prima della fine dello stesso, salvo particolari condizioni climatiche, e senza giustificati motivi è considerato assente.

ARTICOLO 20

Le assenze ingiustificate per 13 giornate di mercato nell'arco di un anno o di tre giornate consecutive comportano la perdita immediata del diritto del posteggio.

Sono giustificate le assenze dovute a:

- a) malattie debitamente e tempestivamente segnalate e comprovate con certificato medico vistato dall'Ufficiale Sanitario del Comune di residenza dell'ambulante;
- b) ferie annuali preventivamente comunicate al Comune e da questo approvate.
- b) avaria del mezzo meccanico comprovata da relativa fattura ed immediatamente comunicata, anche telefonicamente, all'ufficio comunale competente.

ARTICOLO 21

È fatta salva la facoltà del Sindaco di revocare e sospendere in qualsiasi momento, sentito il parere della Commissione Comunale per il Commercio Ambulante, con provvedimento motivato per interesse ed utilità pubblica, le concessioni del posteggio.

Le medesime sono dichiarate decadute per le seguenti cause:

- perdita delle condizioni di ambulante;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e di posteggio;
- per cessione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento del posteggio, fatto salvo l'istituto della rappresentanza e la cessione di azienda di cui alla Legge 398/76;
- per non aver tenuto convenientemente il posteggio;
- per la mancata occupazione del posto assegnato, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento approvato con D.M. 15.1.1977;
- in caso di recidiva nella violazione della Legge sul Commercio e delle norme del presente regolamento;
- scorrettezza nei confronti del pubblico e dei colleghi;
- inosservanza degli ordini dei funzionari e degli agenti addetti al mercato;
- ritardi abituali nell'ingresso del mercato.

ARTICOLO 22

L'ambulante che arrivi al mercato dopo le ore 8.30, non potrà essere ammesso ad esercitare l'attività commerciale per quella giornata ed il posto assegnato rimane libero.

ARTICOLO 23

La rappresentanza nella conduzione dell'azienda, ai sensi dell'art. 4 della Legge 19.5.1976, n. 398 dà diritto alla fruizione del suolo pubblico nel mercato ai sensi dell'art.16 D.M. 15.1.1977.

In caso di rappresentanza, l'ambulante deve esibire la prova della comunicazione della nomina del rappresentante fatta al Sindaco, ai sensi dell'art 4 della Legge 398/76 e dell'art.11 del Regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 24

È ammesso il Commercio ambulante in qualsiasi forma su tutto il territorio comunale, con esclusione, per motivi di polizia stradale, a mente dell'articolo 15 del Decreto Ministeriale 15.1.1977, nelle seguenti zone:

- a) Centro storico
- b) Via Roma e Via Nepesina
- c) Via della Repubblica e Via Terni
- d) Via Falisca e Via FALERINA
- e) Via Giovanni XXIII e Via Corchiano

La vendita è vietata a distanze minori di:

- mt. 200 dal mercato settimanale, dalle scuole e dagli uffici adibiti ad uso pubblico;
- mt 100 dagli esercizi commerciali autorizzati alla vendita degli stessi prodotti del commerciante ambulante;
- mt 50 dagli altri esercizi commerciali;
- mt. 20 dagli sbocchi delle strade.

ARTICOLO 25

Nel caso dello spostamento del mercato, compatibilmente con la disponibilità di superficie e fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi, le assegnazioni di posteggio avverranno tenendo conto, nei limiti del possibile, del posto già assegnato nella vecchia sede, senza prescindere possibilmente dai criteri di assegnazione di cui all'art.6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 26

Le richieste di occupazione di suolo pubblico, in occasione di fiere, sagre e festività, che si tenessero anche fuori dall'area di mercato, devono essere indirizzate al Sindaco e redatte in carta legale.

Saranno prese in considerazione quelle domande pervenute al Comune non prima del 1° Gennaio di ogni anno e non oltre il 90° giorno prima della data di ricorrenza, fatta eccezione di quelle manifestazioni ricorrenti nei mesi di Gennaio e Febbraio, per le quali saranno prese in considerazione anche le richieste pervenute prima del 1° Gennaio, e, comunque non oltre il 90° giorno prima della manifestazione.

Le domande dovranno contenere i dati anagrafici del titolare della autorizzazione amministrativa, copia della stessa, la superficie minima necessaria per l'espletamento dell'attività, il recapito (scritto in modo chiaro e leggibile), in cui il Comune dovrà inviare le comunicazioni.

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e scritte in modo non chiaro e facilmente leggibile.

Le assegnazioni di posteggi della singola manifestazione saranno effettuate tenendo conto del seguente ordine di preferenza:

- 1)- titolari di autorizzazione residenti nel Comune di Civita Castellana;
- 2)- titolare di posteggio del mercato settimanale;
- 3)- ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

Nelle suddette occasioni, si rispetterà e si applicherà il presente Regolamento.

ARTICOLO 27

A tutti i richiedenti di suolo pubblico, in occasione di fiere, sagre e festività che si tenessero anche fuori dell'area del mercato, il Comune invierà una risposta sia in caso di accoglimento della domanda, che in caso di rigetto.

Gli aventi diritto al posteggio dovranno pagare la tassa di occupazione più le spese sostenute per l'organizzazione della singola manifestazione, anticipatamente e tramite c/c postale intestato al Comune.

Successivamente, gli interessati, dovranno ritirare l'autorizzazione della concessione di posteggio presso l'Ufficio Commercio e Polizia-Amministrativa, entro e non oltre il 30° giorno antecedente la manifestazione, pena la decadenza del diritto di posteggio.

L'ingresso nell'area della fiera dovrà, obbligatoriamente, avvenire a partire dalle ore 05.00, fino e non oltre le ore 07.30, del giorno destinato alla fiera, dopo tale ora sarà vietato l'ingresso nell'area predetta.

La sistemazione e montaggio dei banchi di vendita dovrà iniziare non prima delle ore 07.30.

ARTICOLO 28

I titolari del posteggio sono responsabili di eventuali danni ad essi e/o dai loro collaboratori causati dal Comune e/o a terzi.

ARTICOLO 29

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento, oltreché alle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, che sarà comminata dal Sindaco tra un minimo di 50.000= (cinquantamila) ed un massimo di 500.000= (cinquecentomila) e sarà passibile di allontanamento definitivo dal mercato, con provvedimento da emettersi da parte del Sindaco, sentita la Commissione Comunale per il Commercio Ambulante.

ARTICOLO 30

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni della Legge 19.5.1976, n. 398, dei relativi regolamenti di esecuzione, nonché quanto previsto dal piano comunale per il commercio ambulante vigente in questo Comune.

* * *